



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PATRIMONIO

Decreto Sindacale n. 12 / 2020 del 20/04/2020

**Oggetto: DECRETO N. 10 DEL 25/3/2020 "EMERGENZA COVID-19 -
SOSPENSIONE VISITE NEI CIMITERI CITTADINI DA PARTE DEL
PUBBLICO" - INTEGRAZIONE.**

IL SINDACO

Fatto presente che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto n. 34 del 21/3/2020 della Regione Piemonte, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza interministeriale del Ministero della Salute di concerto con Ministero dell'Interno del 22/3/2020 su ulteriori misure urgenti di contenimento contagio;

Visto il D.P.C.M. 1° aprile 2020, il quale dispone all'art. 1 che "L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11, e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.

Visto il D.P.C.M. 10 Aprile 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", **applicabili fino al 3 maggio 2020;**

Preso atto che il sopra citato D.P.C.M. 22 marzo 2020, all'art. 1, comma 1. lett. f), ha ritenuto eccezionalmente che sia consentita l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti ecc. (codice ATECO 0.1. di cui all'allegato al predetto DPCM);

Vista la nota della Regione Piemonte Prot. n. 170 CTC del 6/4/2020, con la quale viene chiarito che è ammessa la vendita al pubblico di fiori e piante da parte dei tradizionali fioristi, la cui attività rientri nel codice ATECO 0.1., come sopra specificato;

Visto il proprio precedente decreto n. 10 in data 25/3/2020 con il quale è stata disposta la sospensione delle visite ai cimiteri cittadini (urbano e di Revigliasco) da parte del pubblico a far data dal 26 marzo 2020, tuttora vigente in virtù dei decreti e provvedimenti emanati che continuano a mantenere in vigore le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sopra citati;

Fatto presente che, in questo periodo di lockdown, pervengono richieste da parte dell'utenza di consentire la deposizione di fiori e/o piante sulle tombe dei propri cari defunti;

Ritenuto pertanto, alla luce delle disposizioni di cui al sopra indicato D.P.C.M. 22 marzo 2020, nonché delle indicazioni da parte della Regione Piemonte, consentire l'accesso contingentato da parte degli operatori economici, la cui attività rientri nel codice ATECO 0.1., per la deposizione di piante e/o fiori sulle tombe dei defunti, dietro incarico da parte dell'utenza interessata;

Visto l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, rispetto alle modifiche organizzative stabilite dal presente decreto, verrà garantita comunicazione adeguata al pubblico, nelle forme abitualmente usate;

DISPONE

1. **Di integrare**, per le motivazioni di cui in premessa e con decorrenza immediata, le disposizioni di cui al precedente Decreto n. 10 in data 25/3/2020, dando atto che, pur continuando ad essere sospese le visite ai cimiteri cittadini (urbano e di Revigliasco) da parte del pubblico fino a tutto il 3 maggio 2020, viene consentito l'accesso contingentato da parte degli operatori economici, la cui attività rientri nel codice ATECO 0.1., per la deposizione di fiori e piante sulle tombe dei defunti, dietro incarico da parte dell'utenza interessata.
2. L'accesso di tali operatori economici potrà avvenire solo ed esclusivamente nei seguenti giorni ed orari: **MARTEDI' e GIOVEDI' dalle ore 9,00 alle ore 12,00.**
3. I predetti operatori economici, al fine di garantire il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore, per poter accedere ai cimiteri cittadini dovranno dotarsi di specifici ed idonei dispositivi di protezione e mantenere la necessaria distanza di sicurezza.
4. Tali disposizioni saranno automaticamente prorogate in caso di emanazione di ulteriori Decreti e provvedimenti che mantengano in vigore le misure di cui in premessa che si richiamano integralmente.
5. Rimangono salve le ulteriori disposizioni già indicate nel precedente decreto n. 10 del 24/3/2020, relativamente alle attività di sepoltura ed alle operazioni di esumazioni ordinarie già programmate.
6. La Cooperativa Barbara B, appaltatrice del servizio di custodia e gestione dei cimiteri cittadini, è incaricata dell'osservanza delle prescrizioni oggetto del presente provvedimento, nonché di darne la massima diffusione tramite affissione di apposita cartellonistica agli ingressi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e ne verrà data ampia comunicazione sul sito internet del Comune.

Il Sindaco

Paolo Montagna

(firmato digitalmente)